



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
Direzione Generale  
*Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola*  
U.O. I – AFFARI GENERALI. DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE SCOL. CON C.T.I.

Prot. AOODRPU n.4294  
Il Dirigente: C.Nappi

Bari, 5 maggio 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di  
ogni ordine e grado della Regione Puglia  
LORO SEDI

Ai Dirigenti  
degli Uffici territoriali dell'USR Puglia  
LORO SEDI

e. p. c.

Alle Segreterie regionali delle OO. SS  
del personale dell'Area V  
della dirigenza scolastica - LORO SEDI

Oggetto: Esercizio del diritto alle ferie da parte dei dirigenti scolastici secondo la vigente normativa contrattuale.

Al fine di corrispondere ad alcune richieste di chiarimenti sulla normativa che regola le ferie, si ritiene opportuno passare in rassegna le principali disposizioni che si leggono nell'art. 16 del CCNL del personale dell'Area dei dirigenti scolastici sottoscritto l'11.4.2006 e che sono state confermate dal successivo CCNL del 15.7.2010.

Con specifico riguardo alle modalità di fruizione delle ferie, il **comma 8** del citato art. 16 prevede che la programmazione e l'organizzazione delle medesime rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità di ogni dirigente, che in ogni caso è tenuto a garantire – anche durante tali periodi – la continuità e regolarità del servizio scolastico.

Pertanto, all'inizio di ciascun anno scolastico il dirigente comunicerà all'Ufficio di ambito territoriale competente, il proprio **programma di ferie**, comprensive delle 4 giornate di festività sopresse<sup>1</sup>.

Allo stesso modo è opportuno rammentare che rientra nella esclusiva responsabilità di ciascun dirigente **l'eventuale modifica e variazione del proprio**

<sup>1</sup> Con legge n.47 del 21.4.2011 è stato convertito il decreto-legge, con il quale era stata determinata la festività nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Secondo quanto disposto, per tutti i dipendenti pubblici, la fruizione di un giorno di festività per il 17 marzo 2011 comporta la riduzione a tre, dei giorni di festività da fruire nel corso del 2011.

**programma** di ferie, che va comunicato allo stesso Ufficio di ambito territoriale al termine dell'anno scolastico. Resta inteso che vanno comunicati i singoli periodi di ferie, man mano che vengono fruiti.

Quest'ultimo adempimento è strettamente funzionale alle prescrizioni del **comma 11** dell'art. 16 in argomento.

Invero, l'eventuale rinvio, della fruizione delle ferie maturate, all'anno scolastico successivo a quello di riferimento -ed in particolare ai primi 6 mesi del medesimo- deve essere supportato da dichiarazioni personali dell'interessato che dovrà precisare le *"motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno scolastico"*.

Dopo di ciò, in via del tutto eccezionale, *"in caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili"* ovviamente da dimostrare da ciascun interessato tempestivamente e per iscritto all'Ufficio territoriale, il termine di fruizione delle ferie può essere prorogato ancora dal primo al secondo semestre dell'anno scolastico successivo a quello di riferimento. Vale sottolineare che le esigenze di servizio devono essere obiettivamente indifferibili nel senso che le funzioni che hanno provocato lo slittamento delle ferie non potevano essere delegate al docente collaboratore con funzioni vicarie.

Ne consegue che oltre i periodi suindicati (1° semestre o 2° semestre dell'anno scolastico successivo) e comunque in mancanza delle prescritte dichiarazioni da parte di ciascun interessato non sarà possibile la fruizione di ferie pregresse, pur maturate dagli interessati.

La richiamata normativa è coerente con il D.Lvo n.66 dell'8.4.2003 che ha introdotto nel nostro ordinamento l'esplicito divieto di monetizzazione delle giornate di ferie spettanti a ciascun lavoratore, con la sola deroga per il personale che cessa dal servizio.

In tal caso, in conformità al disposto del **comma 13** del più volte citato art. 16 del CCNL di categoria, la monetizzazione delle ferie non fruiti per esigenze di servizio sarà possibile soltanto se la specifica richiesta risulterà avvalorata dalla motivata dichiarazione personale resa a suo tempo dal dirigente scolastico sulle *"gravi esigenze di servizio"* o sulle *"esigenze di servizio assolutamente indifferibili"* che hanno determinato, oltre che il rinvio della fruizione delle ferie, anche e soprattutto l'impossibilità del loro intero godimento.

Tenuto conto delle esposte considerazioni sulle succitate norme pattizie vigenti sin dall'anno 2006, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza di un'attenta programmazione delle proprie ferie per evitare che non possano essere più riconosciute né in termini di giornate di riposo, né con compenso economico equivalente. E' ovvio che tanto il *piano delle ferie* che le *eventuali modifiche* devono essere acquisite agli atti dell'istituzione scolastica di servizio di ciascun dirigente.

Si rende noto che è in corso di allestimento presso ogni Ufficio territoriale una procedura per la comunicazione telematica, da parte di ciascun dirigente, dei singoli periodi di ferie, al fine di ridurre al minimo necessario la corrispondenza per posta convenzionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to *Lucrezia Stellacci*